

## ALLEGATO

L'allegato I al regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:

(1) il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22) “pista strumentale”, una delle seguenti tipologie di piste destinate all'uso di aeromobili che utilizzano procedure di avvicinamento strumentale:

- 1) “pista di avvicinamento non di precisione”: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un'operazione di avvicinamento strumentale di tipo A;
- 2) “pista di avvicinamento di precisione di categoria I”: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un'operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT I;
- 3) “pista di avvicinamento di precisione di categoria II”: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un'operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT II;
- 4) “pista di avvicinamento di precisione di categoria III”: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un'operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT IIIA, IIIB o IIIC, in direzione e lungo la superficie della pista;»

(2) sono inseriti i seguenti punti 47a) e 47b):

«47a) “operazione di avvicinamento strumentale di tipo A”, un'operazione di avvicinamento strumentale con un'altezza minima di discesa o un'altezza di decisione uguale o superiore a 75 m (250 ft);

47b) “operazione di avvicinamento strumentale di tipo B”, un'operazione di avvicinamento strumentale con un'altezza di decisione inferiore a 75 m (250 ft). Le operazioni di avvicinamento strumentale di tipo B sono categorizzate come segue:

- 1) categoria I (CAT I): con un'altezza di decisione non inferiore a 60 m (200 ft) e una visibilità non inferiore a 800 m o una portata visiva di pista non inferiore a 550 m;
- 2) categoria II (CAT II): con un'altezza di decisione inferiore a 60 m (200 ft), ma non inferiore a 30 m (100 ft), e una portata visiva di pista non inferiore a 300 m;
- 3) categoria IIIA (CAT IIIA): con un'altezza di decisione inferiore a 30 m (100 ft), oppure con nessuna altezza di decisione e una portata visiva di pista non inferiore a 175 m;
- 4) categoria IIIB (CAT IIIB): con un'altezza di decisione inferiore a 15 m (50 ft), oppure con nessuna altezza di decisione e una portata visiva di pista inferiore a 175 m ma non inferiore a 50 m;
- 5) categoria IIIC (CAT IIIC): con nessuna altezza di decisione e senza limitazioni di portata visiva di pista;».

18CE1017

